



*Il Ministro del turismo*

**FONDO UNICO NAZIONALE DEL TURISMO DI PARTE CORRENTE  
ATTO DI PROGRAMMAZIONE**

**Annualità 2025**

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*” e, in particolare, l’articolo 6 concernente l’istituzione del Ministero del turismo;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “*Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*” e, in particolare, l’articolo 54-bis che trasferisce al Ministero del turismo le funzioni esercitate dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo in materia di turismo;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 177, recante il “*Regolamento di organizzazione del Ministero del turismo, degli Uffici di diretta collaborazione e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance*”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il “*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*”;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante “*Legge di contabilità e finanza pubblica*”;

VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell’utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 “*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*” e in particolare l’articolo 37 sulla “*Programmazione dei lavori e degli acquisti di beni e servizi*”;

VISTO il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, “*Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre*

2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;

VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante il “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024*”, pubblicata sulla G.U. Serie generale n. 310 del 31.12.2021 Suppl. Ordinario n. 49 e, in particolare, l'articolo 1, che ai commi 366 e 368 istituisce nello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo, rispettivamente, il Fondo unico nazionale per il turismo parte corrente e il Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale;

VISTO, in particolare, l'articolo 1, comma 369, della citata legge 30 dicembre 2021, n. 234, ai sensi del quale le modalità di attuazione, di riparto e di assegnazione delle risorse dei Fondi di cui ai commi 366 e 368 sono stabilite con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della suddetta legge;

VISTO il Decreto del Ministro del turismo di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze prot. n. 3462 del 9 marzo 2022, recante “*Disposizioni applicative per l'attuazione, il riparto e l'assegnazione delle risorse del Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente e del Fondo unico nazionale per il turismo di parte capitale, di cui all'articolo 1, commi 366 e 368, della legge 30 dicembre 2021, n. 234*”, come modificato dal decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 8426 del 1° luglio 2022, e, per ultimo, con decreto interministeriale n. 8019 del 19 aprile 2023;

VISTA la legge 30 dicembre 2024, n. 207 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2024 (Suppl. Ordinario n. 43/L) recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027*”;

VISTO l'Atto di programmazione per il biennio 2023-2024 relativo al Fondo unico nazionale del turismo di parte corrente – Aggiornamento annualità 2024, prot. n. 11289 del 17 aprile 2024;

VISTA anche la Deliberazione della Corte dei conti n. 29/2023/CC del 19 dicembre 2023 (FUNT parte corrente), resa all'esito del controllo concomitante, recante le osservazioni relative ad una puntuale scansione temporale delle fasi di programmazione, realizzazione e rendicontazione degli interventi;

VISTO il Piano Strategico del turismo - PST- 2023-2027, approvato dal Consiglio dei Ministri il 17 luglio 2023;

VISTE le Relazioni al Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 366-377, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e s.m.i. riguardo all'impiego delle risorse del FUNT di parte corrente per gli anni 2023 e 2024;

VISTO l'Atto di indirizzo del Ministro del turismo del 10 gennaio 2025, n. 25190;

VISTI i più recenti dati sull'andamento del turismo in Italia e la necessità di sfruttare al meglio le ricadute positive che sta avendo sull'economia nazionale e territoriale;

RITENUTO opportuno di meglio armonizzare le azioni delle Regioni e Province Autonome con quelle del Ministero nell'ambito della programmazione del Fondo;

RITENUTO, quindi, opportuno finanziare un progetto comune a più Regioni e Province Autonome per favorire l'armonizzazione e la promozione dell'Italia come destinazione turistica composita, ricca delle sue componenti territoriali e così diversificare l'offerta e favorire il turismo di prossimità;

VISTO il Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L del 15.12.2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*», e il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come modificato dal Regolamento (UE) n. 2023/1315 della Commissione del 23 giugno 2023;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 4 del sopracitato decreto interministeriale prot. n. 3462 del 9 marzo 2022, come modificato dall'art. 1 del decreto interministeriale prot. n. 8019 del 19 aprile 2023, in coerenza con quanto stabilito dalla legge di bilancio e dai relativi aggiornamenti annuali, il Ministro del turismo destina annualmente una quota di risorse finanziarie non inferiore all'80% del Fondo unico nazionale del turismo di parte corrente per l'attuazione degli indirizzi programmatici previsti nel presente Atto;

RITENUTO di procedere all'adozione dell'atto di programmazione delle risorse del Fondo unico nazionale del turismo di parte corrente per l'annualità 2025.

## EMANA

il presente atto, adottato ai sensi dell'articolo 4 rubricato “*Ripartizione delle risorse del fondo di parte corrente*” del Decreto del Ministro del turismo di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze prot. n. 3462 del 9 marzo 2022, come modificato dal Decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, prot. n. 8019/23 del 19 aprile 2023, tenuto conto delle finalità e degli obiettivi di cui all'art. 2 del medesimo decreto interministeriale, che definisce gli indirizzi politico-amministrativi di natura programmatica da attuare nelle determinazioni volte alla individuazione degli interventi e alla ripartizione dei fondi stanziati per l'annualità 2025 dalla legge di bilancio 30 dicembre 2024, n. 207.

### Articolo 1 (Finalità)

1. I moderni principi di sostenibilità del settore turistico indirizzano gli Stati verso lo sviluppo di strategie di turismo sostenibile in senso economico, sociale e ambientale.

Gli indirizzi programmatici sono volti a:

- favorire la destagionalizzazione e tutti gli eventi ed attività che vadano in tale direzione in modo da sfruttare al meglio le potenzialità dell'economia del turismo e gli effetti diretti e indiretti che essa è in grado di generare sui territori regionali;
- riconoscere il ruolo strategico del turismo per lo sviluppo economico sostenibile, la promozione e la valorizzazione dei territori nell'ambito della destinazione “Italia” e del marchio “Italia” nel mondo;
- promuovere e valorizzare sul mercato locale, nazionale ed estero, l'immagine unitaria del sistema turistico italiano e di ciascuna delle sue parti;

- favorire il miglioramento dell'organizzazione, della differenziazione e dell'ampliamento dell'offerta turistica ricettiva, anche attraverso l'impiego dell'intelligenza artificiale e dell'innovazione tecnologica;
- favorire le azioni volte alla realizzazione di un turismo sostenibile sotto il profilo ambientale, economico e sociale, con una particolare attenzione alla qualità dell'offerta turistica e dell'accessibilità.

## **Articolo 2 (Obiettivi)**

1. Gli obiettivi della programmazione sono:
  - incrementare l'attrattività turistica italiana attraverso attività armonizzate di comunicazione e promozione, destinate sia ai mercati esteri sia ai mercati nazionali, anche al fine di incentivare il turismo domestico e di prossimità;
  - ampliare l'offerta turistica italiana nelle sue diverse articolazioni, in particolare quella turistico-sportiva, anche integrandola con l'organizzazione di manifestazioni ed eventi in tali ambiti, con rilevanza ai fini della stagionalizzazione e in grado di generare impatti positivi sui contesti di riferimento e l'innalzamento della qualità dell'offerta stessa;
  - specificatamente per quest'anno, favorire il turismo di impresa quale articolazione del turismo che consenta di promuovere il Made in Italy e le eccellenze dell'imprenditoria nazionale;
  - assicurare un'adeguata promozione dei territori con azioni che favoriscano lo sviluppo delle attività turistiche in tutto l'arco dell'anno, al fine di una migliore gestione e organizzazione dei picchi dei flussi turistici.

## **Articolo 3 (Beneficiari)**

1. I beneficiari delle risorse del Fondo di parte corrente sono i soggetti in favore dei quali viene disposta la concessione del contributo e sono altresì responsabili dell'attuazione e della realizzazione degli interventi approvati, nonché della loro rendicontazione.
2. Possono accedere alle risorse del Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente:
  - a. le amministrazioni territoriali e gli enti pubblici, compresi i loro enti strumentali (ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 118/2011), quali Regioni, Comuni, Unioni di Comuni, Città metropolitane, Comunità montane, enti parco nazionali e regionali, agenzie regionali e altri soggetti pubblici;
  - b. i concessionari di beni pubblici;
  - c. le istituzioni culturali ed universitarie di diritto pubblico, comprese le università e gli enti pubblici di ricerca (ai sensi del D.Lgs. 218/2016), anche in forma aggregata;
  - d. le fondazioni che svolgono la propria attività istituzionale anche nei settori di attività di promozione del sistema turistico territoriale individuati negli articoli 1 e 2 del presente Atto di programmazione;
  - e. le associazioni che abbiano lo scopo statutario o l'atto costitutivo coerenti con le finalità del Fondo Unico nazionale del turismo e che svolgano la propria attività associativa nei settori di attività di promozione del sistema turistico territoriale individuati negli articoli 1 e 2 del presente Atto di programmazione;
  - f. le federazioni sportive;
  - g. gli enti del terzo settore iscritti al RUNTS, ai sensi del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore);

- h. i comitati formalmente costituiti, dotati di personalità giuridica o comunque riconosciuti ai sensi delle normative vigenti, che svolgono la propria attività associativa nei settori di attività di promozione del sistema turistico territoriale individuati negli articoli 1 e 2 del presente Atto di programmazione;
  - i. soggetti in partenariato pubblico-privato formalizzati ai sensi dell'art. 174 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., o mediante convenzioni tra soggetti pubblici e privati a finalità turistica;
  - j. enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, ai sensi dell'art. 7 della l. 20 maggio 1985, n. 222.
3. I beneficiari individuano gli eventuali soggetti attuatori, ove diversi dai beneficiari medesimi, nel rispetto della normativa vigente, ferma restando la loro responsabilità per la rendicontazione nei confronti del Ministero, ai sensi degli articoli 7 e 8 del presente Atto di programmazione.
  4. Qualora le agevolazioni a valere sulle risorse del Fondo di parte corrente configurino aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, par. 1, del Trattato di funzionamento dell'Unione europea, esse sono concesse ai sensi del Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 (aiuti «*de minimis*») e del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, come modificato dal Regolamento (UE) n. 2023/1315, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
  5. Nella quota riservata alle Regioni e Province Autonome, le stesse possono programmare almeno un'iniziativa annuale denominata "Verticali del turismo", anche di livello interregionale, per portare avanti il percorso di crescita e sviluppo del comparto attraverso appuntamenti tematici e trasversali;
  6. Sono, inoltre, tenute a favorire il turismo di impresa nonché percorsi identitari che promuovano la Destinazione "Italia" nelle sue declinazioni;
  7. È richiesto anche un focus su offerte turistiche nel settore sportivo e culturale che favoriscano l'allargamento della stagione turistica attraverso iniziative da programmare in periodi lontani dai picchi di presenze turistiche e che portino ad un miglior sfruttamento turistico dei territori.
  8. Nella quota riservata alle Regioni, per questo anno, si dà indicazione agli Uffici di valutare se ricomprendere il progetto "*Coppa Italia delle Regioni 2025*", proposto dalla Lega del Ciclismo Professionistico, in collaborazione con la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome.

#### **Articolo 4** **(Riparto risorse)**

1. Per l'attuazione degli indirizzi programmatici previsti nel presente atto, il Ministero del turismo, in coerenza con quanto stabilito dalla legge di bilancio e dai relativi aggiornamenti annuali, nonché dall'Accordo di monitoraggio, destina annualmente una quota di risorse finanziarie del Fondo unico nazionale del turismo di parte corrente non inferiore all'80% alle Regioni e alle Province Autonome di Trento e Bolzano.
2. La rimanente quota, pari al massimo al 20%, è destinata alla realizzazione di particolari interventi di interesse nazionale per iniziative finanziate direttamente dal Ministero del turismo al fine di perseguire le medesime finalità ed obiettivi di cui all'art. 1, comma 367, della legge 30 dicembre 2021, e gli indirizzi del presente Atto di programmazione.
3. Entro 30 giorni dall'adozione dell'Atto di programmazione, con Accordo sottoscritto in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, tenuto conto delle risorse disponibili e degli obiettivi da perseguire, si provvede alla ripartizione delle risorse di cui al comma 1 da assegnare a ciascuna Regione e Provincia Autonoma anche sulla base di una proposta in auto-coordinamento.
4. Ciascuna Regione, nei 60 giorni successivi alla sottoscrizione dell'Accordo di ripartizione delle risorse, presenta un programma unitario di interventi, coerenti con gli articoli 1, 2 e 5 del presente

Atto, secondo le modalità che saranno stabilite con successivo Avviso di manifestazione di interesse per la presentazione delle istanze di finanziamento. Tale termine è perentorio e determina gli effetti di cui al successivo comma 6.

5. Il Ministro del turismo, entro 45 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta approvazione del programma annuale degli interventi di cui al comma 4, con uno o più decreti procede alla assegnazione delle risorse di cui ai commi 1 e 2, previa verifica di coerenza degli interventi proposti con le finalità ed obiettivi di cui agli articoli 1 e 2 del presente Atto di programmazione e con le risorse ripartite, avvalendosi della Commissione di cui al successivo articolo 6.
6. Nell'ipotesi di mancato rispetto da parte delle Regioni del termine previsto per la formale approvazione del programma annuale degli interventi, le somme assegnate sono ricontabilizzate per la riassegnazione al Ministero.
7. Il Ministero del turismo per la valutazione delle proposte di finanziamento da parte dei soggetti proponenti a valere sulle risorse di cui ai commi 1 e 2, entro il 10 giugno 2025 provvede a pubblicare un Avviso di manifestazione di interesse per la presentazione di richieste di contributo, individuando gli elementi essenziali da comunicare in sede di presentazione delle proposte, l'ordine di valutazione delle stesse, la percentuale massima del contributo concedibile e le spese ammissibili.

## **Articolo 5** **(Interventi e spese ammissibili)**

1. Sono ammessi a finanziamento gli interventi diretti a sostenere la strategia nazionale di sviluppo del turismo sostenibile, per il perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 2.
2. Hanno maggiore rilevanza e valorizzazione nella individuazione degli interventi e nel riconoscimento del contributo le iniziative orientate all'allargamento della stagione turistica, al turismo di impresa e alla valorizzazione del Made in Italy, nonché ad eventi sportivi e culturali organizzati in momenti lontani dai picchi dei flussi turistici, riservando spazio a divulgare e dare adeguata pubblicità al contributo concesso dal Ministero del turismo.
3. Costituisce elemento essenziale, per l'accesso al finanziamento, l'utilizzo del logo del Ministero del turismo nelle iniziative finanziate, nonché un adeguato livello di pubblicità e di visibilità del contributo del medesimo Ministero del turismo, anche sui social, nei giorni precedenti e successivi all'iniziativa, con l'indicazione delle risorse a ciò destinate, nell'ambito del finanziamento.
4. Le proposte presentate dai soggetti beneficiari di cui all'articolo 3 a valere sulle risorse di cui all'articolo 4, comma 1, devono prevedere il cofinanziamento, pari ad almeno il 50% dell'importo complessivo necessario, di altre Amministrazioni pubbliche ovvero il partenariato con soggetti privati e devono essere strutturate, in termini progettuali, almeno a livello di studio di fattibilità.
5. Per la realizzazione degli interventi a valere sulla quota residua delle risorse di cui all'articolo 4, comma 2 può essere assegnato un contributo pari sino al 75% del costo totale della proposta presentata nei termini e modalità che saranno stabilite con successivo Avviso di manifestazione di interesse per la presentazione delle istanze di finanziamento.
6. Salvo ulteriori specifiche indicazioni contenute nel sopracitato Avviso, gli interventi proposti devono riportare i seguenti dati:
  - denominazione intervento/evento/manifestazione;
  - soggetto beneficiario ed eventuale soggetto attuatore, qualora non corrisponda al beneficiario;
  - CUP assegnato;

- costo e copertura finanziaria;
  - descrizione evento/manifestazione e modalità previste per l'attuazione dell'intervento;
  - localizzazione dell'intervento;
  - risultati attesi;
  - target;
  - cronoprogramma;
  - atti giuridicamente vincolanti;
  - conti di tesoreria/conti correnti a cui trasferire le risorse.
7. Gli interventi di spesa corrente devono essere avviati nell'anno di riferimento e devono concludersi nell'anno successivo, salvo proroghe autorizzate ai sensi dell'articolo 7, comma 6.
  8. Salvo ulteriori specifiche indicazioni contenute nel sopracitato Avviso, le spese ammissibili comprendono le spese funzionali alla realizzazione degli interventi ammissibili, di cui al comma 2, ivi comprese le spese di progettazione.
  9. Come stabilito dall'articolo 3, commi 5, 6 e 7, nella quota riservata alle Regioni, le stesse hanno la facoltà di programmare iniziative denominate "*Verticali del Turismo*", anche di livello interregionale, per portare avanti il percorso di crescita e sviluppo del comparto attraverso degli appuntamenti tematici e trasversali. Tali iniziative devono essere comunicate dalle Regioni al Ministero del turismo, entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente atto, per la successiva approvazione del Ministero.
  10. Le Regioni sono tenute a favorire il turismo di impresa, percorsi identitari che promuovano la Destinazione "Italia" nelle sue declinazioni, offerte turistiche nel settore sportivo e culturale nonché eventi che abbiano un impatto sulla destagionalizzazione del turismo e che portino ad un miglior sfruttamento turistico dei territori. Inoltre, come indicato dall'articolo 3, comma 8 si dà indicazione agli Uffici di valutare se ricomprendere il Progetto "*Coppa Italia delle Regioni 2025*", proposto dalla Lega del Ciclismo Professionistico.

#### **Articolo 6 (Valutazione delle proposte)**

1. Per la valutazione delle proposte a valere sulle risorse di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, il Ministero istituisce una Commissione interna al fine di verificare la coerenza delle proposte pervenute rispetto alle finalità e agli obiettivi di cui agli articoli 1 e 2 del presente Atto. In particolare, la Commissione valuta le proposte presentate secondo i criteri che saranno definiti nell'Avviso di manifestazione di interesse per la presentazione delle richieste di finanziamento.

#### **Articolo 7 (Monitoraggio e rendicontazione)**

1. Le risorse a gestione decentrata, di cui all'articolo 4, comma 1, possono essere trasferite dalla Regione ai soggetti attuatori degli interventi, nella misura ammessa dal Ministero nel programma annuale di interventi approvato, previa acquisizione, da parte della Regione, di analitica rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e attestazione di regolare esecuzione da parte del soggetto attuatore.
2. Salvo ulteriori specifiche indicazioni contenute nel sopracitato Avviso di manifestazione di interesse per la presentazione delle istanze di finanziamento, le risorse a gestione centrale, di cui

all'articolo 4, comma 2, sono trasferite dal Ministero del turismo ai soggetti beneficiari, previa acquisizione di analitica rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e attestazione di regolare esecuzione da parte del beneficiario, secondo le indicazioni stabilite con successivo Avviso. Le schede di rendicontazione devono essere trasmesse entro tre mesi dalla conclusione dell'intervento.

3. Al fine di fornire ai soggetti beneficiari le regole per il corretto svolgimento delle attività di gestione amministrativo-contabile e di rendicontazione delle spese, il Ministero stabilisce, nel sopraccitato Avviso, ovvero mediante apposite “*Linee Guida per la rendicontazione delle spese*”, le modalità cui devono attenersi tutti i soggetti beneficiari delle risorse di cui all'articolo 3 per la rendicontazione delle spese sostenute e considerate ammissibili in sede di valutazione della richiesta di contributo.
4. Le Regioni e le Province Autonome, entro il 31 ottobre, relazionano al Ministero del turismo sull'andamento della realizzazione del programma annuale di interventi realizzati o ammessi nell'ambito delle risorse assegnate, trasmettendo una Relazione dettagliata recante il riepilogo di tutti gli interventi ammessi e finanziati e un piano finanziario degli interventi realizzati, dando evidenza, in particolare di eventuali economie di spesa.
5. Le somme derivanti da eventuali economie di spesa relative a interventi rendicontati e certificati dalla Regione per i quali è stata attestata dalla stessa la regolare esecuzione ovvero relative a interventi approvati, ma non eseguiti, sono riversate al bilancio dello Stato secondo le indicazioni comunicate dal Ministero del turismo.
6. Il soggetto attuatore può presentare alla Regione, per gli interventi a valere sulle risorse di cui all'articolo 4, comma 1, ovvero al Ministero, per gli interventi a valere sulle risorse di cui all'articolo 4, comma 2, anteriormente alla scadenza del termine per la conclusione dell'intervento, motivata istanza di proroga dei termini del cronoprogramma procedurale dell'intervento ammesso a finanziamento, per un massimo di tre mesi non ulteriormente prorogabili. Alla istanza deve essere allegato il cronoprogramma procedurale aggiornato con evidenza della percentuale di realizzazione delle attività previste nel progetto iniziale. La Regione, ovvero il Ministero, per quanto di rispettiva competenza, provvedono nel termine di 15 giorni dal ricevimento della relativa istanza.

## **Articolo 8 (Revoca del contributo)**

1. Nelle ipotesi di mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma procedurale approvato in sede di valutazione delle proposte di intervento, mancato avvio o non corretta realizzazione dell'intervento, la Regione e il Ministero, per quanto di rispettiva competenza nella qualità di soggetto gestore delle risorse, provvedono alla revoca dei finanziamenti erogati.
2. I contributi concessi sono revocati, in tutto in parte, secondo quanto previsto nella determinazione di concessione delle agevolazioni, nei seguenti casi:
  - a. ottenimento di contributi per il medesimo progetto, ivi comprese le agevolazioni a titolo di “*de minimis*”, previste da altre fonti pubbliche, quali risorse statali, regionali o dell'Unione europea o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche;
  - b. violazione di normative settoriali nazionali o dell'Unione europea;
  - c. rilascio di dichiarazioni mendaci o utilizzo di documentazione falsa o non veritiera, in qualunque fase del procedimento;
  - d. ostacolo alle attività di monitoraggio e verifica, previste dal Ministero o dagli enti delegati, sulla realizzazione del progetto e sul rispetto degli obblighi previsti nel decreto di concessione e nella disciplina applicabile *ratione materiae*;

- e. mancato rispetto delle norme sul lavoro, sulla sicurezza e dei contratti collettivi nazionali nei confronti dei lavoratori coinvolti nel progetto;
  - f. mancato rispetto di ogni altra condizione prevista dalla determinazione di concessione del contributo.
3. Con riferimento alle ipotesi di cui al comma 1, la revoca del contributo è totale e opera di diritto.
  4. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 2, il Ministero, accertata la violazione, notifica al soggetto beneficiario una diffida a adempiere con contestazione formale. Il provvedimento di revoca, totale o parziale del contributo, è adottato entro 30 giorni dalla contestazione.

## **Articolo 9 (Disposizioni finali)**

1. Il presente Atto di programmazione costituisce riferimento vincolante per tutti i soggetti beneficiari, le amministrazioni coinvolte e gli enti attuatori, ai fini della corretta attuazione e gestione delle risorse del Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente.
2. Eventuali aggiornamenti, integrazioni o modifiche al presente Atto, motivate da esigenze attuative, modifiche normative o sopravvenute necessità operative, potranno essere adottati con successivo provvedimento del Ministero del turismo.
3. Per quanto non espressamente previsto nel presente Atto, si rinvia alle normative vigenti in materia di finanza pubblica, contabilità, aiuti di Stato, appalti pubblici, trasparenza e digitalizzazione della pubblica amministrazione, nonché ai regolamenti attuativi di settore.
4. Il Ministero del turismo si riserva di pubblicare, in apposita sezione del proprio sito istituzionale, i modelli, gli schemi, le linee guida e ogni ulteriore documentazione utile a supporto dell'attuazione del presente Atto.

IL MINISTRO DEL TURISMO